

**SCHEMA DI
PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: MARAN)

Roma, 17 gennaio 2017

Sul disegno di legge:

(2619) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che la Convenzione in ratifica ha l'obiettivo di aggiornare e sostituire il precedente accordo bilaterale del 1977, al fine di realizzare una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti, seguendo il modello di convenzione fiscale predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

rilevato che nel Protocollo aggiuntivo alla Convenzione si fa riferimento alla piena applicabilità della direttiva 2011/96/UE, relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, relativamente al trattamento dei dividendi, e della direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi;

considerato, in particolare, che l'Accordo:

- trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi, ovvero – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

- accoglie il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa o nello Stato in cui è localizzata la sua stabile organizzazione che ha prodotto i redditi;

- con riferimento alle imposizioni sui dividendi, gli interessi e le *royalties* su diritti d'autore, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, stabilisce un'aliquota massima di ritenuta nello Stato della fonte del pagamento, pari al 5 per cento dell'interesse o del canone lordo;

- quanto agli utili di capitale, stabilisce che la tassazione avvenga nel Paese in cui i capitali sono situati, ove si tratti di plusvalenze relative a beni immobili, o nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione, nel caso di plusvalenze relative a beni mobili;

Al Presidente
della 3^a Commissione permanente
S E D E

- in materia di pensioni, prevede un generale principio di tassazione nello Stato di residenza, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte;

- le remunerazioni derivanti dalle attività di insegnamento e di ricerca esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o da un insegnante che è residente dell'altro Stato sono esenti da imposta nel primo Stato soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i due anni;

- per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, prevede per entrambe le Parti il ricorso al metodo dell'imputazione ordinaria dei redditi, secondo cui l'ammontare del credito d'imposta da applicare nello Stato di residenza deve essere corrispondente all'imposta pagata nell'altro Stato;

rilevato che gli oneri economici per l'Italia derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati in 18 mila euro annui, a decorrere dal 2017 e che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Alessandro Maran